



Coop. sociali: il CCNL da applicare Ã firmato da CGIL, CISL, UIL

Ai lavoratori delle cooperazione sociale spetta un trattamento comÃ-plexivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, purchÃ compaÃ-rativamente piÃ rappresentativa. Segue...

02-03-2017

La Direzione Generale per lâ€™AttivitÃ Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la lettera circolare n. 7068 del 28 aprile 2015, con la quale ha diffuso la sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 che ha dichiarato legittimo lâ€™articolo 7, comma 4, del Decreto Legge n. 248/2007 (convertito con la legge n. 31/2008) nella parte in cui stabilisce che â€œfino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societÃ cooperative, in presenza di una pluralitÃ di contratti collettivi della medesima categoria, le societÃ cooperative che svolgono attivitÃ ricomprese nellâ€™ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dellâ€™art. 3, co.1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piÃ rappresentativi a livello nazionale nella categoriaâ€.

In pratica, in tema di societÃ cooperative, dopo la Legge n. 142/2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico comÃ-plexivo (accezione da intendersi concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunÃ-que non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, purchÃ compaÃ-rativamente piÃ rappresentativa.

Da un punto di vista ispettivo, pertanto, questa sentenza legittima il personale â€ in presenza di sodalizi cooperativi che applicano un diverso contratto collettivo â€ a prendere come riferimento, ai fini dellâ€™individuazione della base imponibile contributiva (ex art. 1, Legge n. 389/1989), la retribuzione definita dal CCNL sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LegaCoop e ConfCooperative.

In allegato:

- la sentenza n. 51/2012 della Corte Costituzionale;
- la circolare n. 10310 del 1 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali